

per l'esercizio dei diritti politici, una età più matura di quella che serve agli atti comuni della vita civile, e anche in questi ultimi introducendo talune gradazioni, rese necessarie dalla natura e dallo scopo dei vari atti. Criterio non diverso, in fondo, da quello del diritto moderno, che tende tuttavia a fissare più nettamente la distinzione fondamentale tra età minore ed età maggiore.

Rinascono le regole del diritto romano nella considerazione dello stato di malattia, il quale non influisce sui diritti della persona, se non in quanto produce un vizio permanente, e in relazione alla gravità del vizio medesimo. Solo contro i lebbrosi il diritto è tuttavia rigoroso, volendoli perfettamente isolati e cacciati dalle città; ma questo risponde a una misura d'igiene, tantochè si istituiscono tosto per essi, in ogni città, ma fuori dalle porte, ricoveri speciali. Quanto ai vizi dello spirito, si accolgono le regole romane della tutela e della cura (§ 140).

Cause morali modificanti la capacità giuridica sono tuttora l'onore e lo stato sociale. Continua il concetto germanico dell'onore di classe, ma le restrizioni generali da esso derivanti persistono soltanto per certi mestieri, esclusi dall'organizzazione delle arti (attori scenici, operai infimi, barbieri, ecc.), e come conseguenza quasi penale del rifiuto della persona a sostenere il proprio onore con l'armi nel duello, o a soddisfare ai propri impegni pecuniari, contratti nel commercio o nel gioco. Invece la privazione dell'onore si confonde con l'*infamia* romana; senonchè se ne aumentarono le cause, derivandola, oltrechè dai casi di pena romana, anche da certi stati, come dalla nascita illegittima, dalla professione del gioco, dallo stato di povertà, dal fallimento e via via, e se ne resero più gravi gli effetti, poichè importò non solo la perdita dei diritti politici, ma anche l'esclusione da certe cariche o da certi mestieri e la sospensione o limitazione dei diritti civili. Si distinse allora tra l'*infamia immediata*, che deriva da un fatto